

Ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM)

Modifica del ... 2006

DISEGNO (Variante 3)

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2003¹ sull'equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Art. 13a Permesso d'acquisto di armi

¹ Chiunque desidera ricevere in proprietà un'arma deve presentare un permesso d'acquisto di armi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

... 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 514.10